



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DOMENICO PARROTTA

Nella seduta del 28/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con precipuo ricorso – preceduto da rituale reclamo – il cliente, rappresentato da avvocato di fiducia, allegata la stipula di un contratto di finanziamento a mezzo di cessione del quinto della propria retribuzione e la anticipata estinzione (su conteggio del marzo 20143) dello stesso, chiedeva di condannare l'intermediario intimato al rimborso delle commissioni non maturate, nonché della quota del premio assicurativo per la parte non goduta (per complessivi € 1.306,27), oltre alle spese per la assistenza legale.

Con tempestive controdeduzioni, l'intermediario eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni della società mandataria ed alla istanza di restituzione dei costi assicurativi, svolgendo ampi richiami all'art. 22, comma 15 *quater*, della L. 221/2012 e agli artt. 27 e 38 del DPR 180/50. Con riferimento alle commissioni, evidenziata la natura *up front* di quella finanziaria, rilevava di aver provveduto, in sede di conteggio estintivo, al rimborso determinato secondo la metodologia "standard IAS 39". Chiedeva, conclusivamente, di, "in via preliminare,



dichiarare il difetto di legittimazione passiva nella corresponsione delle somme di spettanza della [società mandataria]...; sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva nella corresponsione delle somme di spettanza della [società assicurativa]; nel merito respingere il ricorso perché [la resistente] ha già adempiuto alla propria obbligazione ...; in subordine, ove si accertasse il diritto al rimborso in favore del cliente per le commissioni mandataria e [società assicurativa] si chiede che venga accertato e dichiarato il diritto di rivalsa dell'[intermediario] sia verso la mandataria, sia nei confronti della [compagnia assicurativa]; rigettare la richiesta di rimborso delle spese legali” non essendo previsto l’obbligo dell’assistenza tecnica.

DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Deve nuovamente ribadirsi – essendo molteplici le decisioni rese anche nei confronti del medesimo convenuto – l’orientamento condiviso, ormai da tempo, dai tre Collegi ABF ad avviso del quale l’intermediario è tenuto – sin dalla originaria versione dell’art. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e dell’art. 3 del Decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992 – a rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. commissioni *recurring*).

2. – Con riferimento al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, va disattesa l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario, sia sotto il profilo processuale, che di merito. In ordine al primo è sufficiente ricordare che *“la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso”* e che quando, invece, *“le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legittimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito”* (ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819). Con riferimento al secondo profilo, la stessa eccezione deve essere superata alla luce del collegamento negoziale esistente tra i contratti *de quibus*. Nella ormai consolidata giurisprudenza dell’ABF, è infatti ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all’intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato *“rispetto a queste fattispecie, si impone*



una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio” (ex plurimis, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 2173/14, 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 2106/14, 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12). Deve, altresì, precisarsi che l'entrata in vigore (il 19 dicembre 2012) dell'art. 22 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221) è irrilevante ai fini della controversia de qua. Ed infatti, può ribadirsi che “gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso” (testualmente, ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013). In ordine alla quantificazione dell'importo da retrocedere, troverà quindi applicazione il metodo di cui all'orientamento dei Collegi ABF già richiamato supra che si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a fattispecie qui non ricorrenti – nel senso di riconoscere un rimborso “parametrato alla durata residua del finanziamento”. Pertanto, l'indebitto da restituire per oneri assicurativi senza più corrispondenza causale deve determinarsi nei richiesti € 461,75 (pari a 57/120 di € 972,11).

3. – Per quanto riguarda la commissione finanziaria, richiesta in restituzione per la quota non maturata, l'esame diretto dei finanziamenti evidenzia la previsione di componenti di costo non univocamente riconducibili ad attività propedeutiche alla loro conclusione (in particolare, quelle relative agli “oneri per la conversione o la convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione”) e, quindi, la opacità delle relative clausole. In applicazione del principio già enunciato dal ricordato orientamento e ribadito dal Collegio ABF di Coordinamento – decisione n. 6167/14, alla cui motivazione si rinvia – con riferimento alla necessaria “perfetta trasparenza ex ante” dei costi rimborsabili, l'importo da restituire al cliente, sulla base del metodo del *pro rata temporis*, deve calcolarsi in € 281,19 (pari a 57/120 di € 1.068,74, al netto di € 226,46, già stornati nel conteggio estintivo).

4. – Per quanto attiene alle commissioni della mandataria, va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario. Ed infatti a parte i rilievi di natura processuale supra svolti, questo Collegio ha già avuto modo di affermare che “la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di società



mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima, sicché non può sottrarsi alle richieste di rimborso per tali commissioni" (Collegio ABF di Napoli, decisione 6042/2014; nello stesso senso, v. Id., decisione n. 1639/14 e Collegio ABF di Roma, decisione n. 4138/2013). Ciò ribadito, l'esame diretto del contratto *de quo* consente di evidenziare la previsione di componenti di costo non univocamente riconducibili ad attività propedeutiche alla sua conclusione (in particolare, quelle relative alla "*gestione delle rate di rimborso in scadenza*") e, quindi, la opacità delle relative previsioni. In applicazione del principio già enunciato dal ricordato orientamento e ribadito dal Collegio ABF di Coordinamento – decisione n. 6167/14, cit. – l'importo da restituire al cliente va determinato in € 563,73 (pari a 57/120 di € 1.186,80).

5. – Al ricorrente va, comunque, riconosciuta la – minore – complessiva somma di € 1.306,27 per come espressamente domandata.

6. – Deve essere rigettata la domanda di rivalsa formulata dall'intermediario resistente in quanto estranea al procedimento arbitrale *de quo* (*ex plurimis*, già Collegio ABF Napoli, decisione n. 4212/12, per il quale "*il procedimento dinnanzi all'ABF non prevede la possibilità per il resistente di proporre domande riconvenzionali, essendo uno strumento predisposto solo a presidio delle pretese del cliente nei confronti dell'intermediario*").

7. – La domanda di ristoro delle spese per assistenza difensiva è respinta, tenuto conto della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.306,27.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO